

**COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE**

**ART. 1 - COSTITUZIONE**

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti Codice del Terzo Settore*) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "**Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Perugia**".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di promozione sociale" successivamente all'iscrizione della stessa nel Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale; successivamente ancora, in seguito all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) la denominazione dell'Associazione sarà ulteriormente integrata con la locuzione "ETS". A seguito delle predette iscrizioni l'Associazione assumerà automaticamente la seguente denominazione finale: "**Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Perugia - Associazione di promozione sociale - ETS**", in sigla denominata: "**A.R.I. Sezione di Perugia APS - ETS**".

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

L'Associazione è stata costituita in data 6 febbraio 1946 da benemeriti appassionati della radio della città di Perugia.

L'Associazione si propone nell'ambito territoriale locale, ispirandosi ai medesimi principi e valori associativi dell'Associazione Radioamatori Italiani, eretta in Ente Morale con D.P.R. n. 368 del 10 gennaio 1950, già Associazione Radiotecnica Italiana.

**ART. 2 - SEDE LEGALE**

L'Associazione ha sede legale in Perugia, attualmente in via Pitagora senza numero civico ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione dell'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune di Perugia, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto e dovrà essere comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

**ART. 3 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI**

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## STATUTO “Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Perugia”

### ART. 4 - FINALITA'

L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di promuovere il Servizio di Radioamatore (avente finalità di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico a titolo esclusivamente personale e senza alcun interesse di natura economica), la conoscenza e lo studio delle comunicazioni radioamatoriali e delle discipline alle stesse collegate, dei fenomeni fisici che le regolano, della tecnica delle trasmissioni, dei principi alla base della costruzione e sviluppo di apparecchiature, antenne e dispositivi in genere per comunicazioni amatoriali, nonché l'impiego di tali risorse con finalità di progresso e istruzione individuale e di applicazione delle stesse a vantaggio della collettività, ivi compreso l'uso delle comunicazioni radioamatoriali quale strumento per il superamento di situazioni di disagio individuale, per la promozione degli scambi e dell'amicizia tra i popoli e per la cooperazione in materia di protezione civile su richiesta delle Autorità ad essa preposte, il tutto nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali che disciplinano il servizio di radioamatore.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale nell'ambito di quelle previste dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- e) protezione civile ai sensi delle vigenti normative.

L'associazione, al fine del raggiungimento delle proprie finalità potrà svolgere le seguenti attività:

- a) riunire a scopi scientifici e culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i radioamatori nonché tutti coloro che si interessano all'attività delle comunicazioni amatoriali ed alle discipline ad esse connesse;
- b) dare incremento alla ricerca ed agli studi scientifici in campo radiantistico promuovendo eventi in genere, esperimenti, esercitazioni ed attività pratiche;
- c) organizzare corsi finalizzati alla preparazione per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore, corsi per l'apprendimento di particolari tecniche di comunicazione, convegni, seminari, giornate di studio ed eventi simili in materia di comunicazioni radioamatoriali;
- d) Promuovere la cultura della scienza e della tecnologia connesse alla radio presso scuole,

## **STATUTO “Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Perugia”**

istituti, associazioni e simili, con incontri, convegni, attività divulgative tra i non soci;

- e) costituire elemento di collegamento fra gli associati e la pubblica Amministrazione per ciò che concerne la disciplina e l'esercizio dell'attività radioamatoriale;
- f) Collaborare con le Autorità di Protezione Civile in caso di emergenza o necessità mettendo a disposizione le proprie competenze ed offrendo un servizio di radiocomunicazioni alternativo. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **SOCI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO**

#### **ART. 5 - VOLONTARI**

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea degli associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura, anche attraverso la propria associazione nazionale di riferimento, i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

## **STATUTO “Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Perugia”**

### **ART. 6 - LAVORO RETRIBUITO**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 3 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

### **ART. 7 - AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b) accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

### **ART. 8 - DIRITTI-DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi degli associati sono annotati nel libro degli associati dell'Associazione, che riporterà anche gli indirizzi e-mail comunicati dagli stessi ove intendono ricevere tutte le comunicazioni sociali.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e per tutte le altre materie di competenza assembleare.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

### **ART. 9 - MODALITA' AMMISSIONE ASSOCIATI**

Per essere ammessi quali associati è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

## **STATUTO “Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Perugia”**

- a) indicare nome e cognome, o denominazione per gli enti, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail ove si intende ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi associativi.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, nella prima riunione successiva al suo ricevimento, sulla domanda di ammissione. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Contestualmente all'ammissione, viene presentata dall'associato, per il tramite dell'associazione, richiesta di iscrizione all'Associazione Radioamatori Italiani con sede in Milano, attualmente in via Scarlatti 30.

### **ART. 10 - QUOTA ASSOCIATIVA**

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione.

La quota associativa annuale deve essere versata entro il termine che verrà deliberato dal Consiglio Direttivo e comunicato agli associati. Decorso tale termine, e fino alla data dell'avvenuto pagamento, all'associato saranno sospesi tutti i diritti ed i servizi associativi.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla quota associativa annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

### **ART. 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO**

Lo status di associato si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Gli associati potranno essere esclusi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

## **STATUTO “Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Perugia”**

- b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome;
- c) qualora non vengano iscritti all'Associazione Radioamatori Italiani, con sede in Milano, ovvero perdano la qualifica di iscritti alla stessa.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio escluso, avverso tale decisione, può presentare ricorso all'assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione, si pronuncerà in via definitiva.

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **ART. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea degli associati.

#### **ART. 13 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE**

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo sovrano deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'associazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati da coloro che non sono stati ammessi a membri dell'Associazione e dagli associati esclusi;
- g) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- h) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale alla stessa sottoposte dal Consiglio Direttivo.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto dell'associazione;

## **STATUTO “Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Perugia”**

- b) deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione.

### **ART. 14 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI**

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati o da almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo oppure dall'eventuale Organo di controllo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail) purché vi possa essere un riscontro scritto della data di invio, inviata a ciascun associato, ed all'organo di controllo se nominato, all'indirizzo di residenza o all'indirizzo e-mail risultanti dal Libro degli associati, almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente o, in mancanza di entrambi, da un associato nominato dall'Assemblea stessa; il Presidente dell'assemblea nomina a sua volta fra gli associati presenti un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della riunione nonché delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni per l'elezione alle cariche associative.

### **ART. 15 - VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI**

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, redatta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente o rappresentata la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto in prima convocazione e con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

## **STATUTO “Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Perugia”**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti o rappresentati; la delibera di scioglimento dell'associazione dovrà essere adottata con la maggioranza prevista dall'articolo 29 del presente statuto. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà contenere le modalità di accesso al collegamento telematico e l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

### **ART. 16 - PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO**

Le votazioni assembleari possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione alle cariche associative, la votazione avviene a scrutinio segreto, con possibilità per ogni socio di esprimere un numero di preferenze non superiore ai tre quarti (3/4) del numero dei soggetti da eleggere; in tale circostanza il Presidente dell'Assemblea designa tra i presenti due associati per svolgere le funzioni di scrutatori, che sovrintenderanno alle operazioni elettorali e che sottoscriveranno insieme al Presidente ed al Segretario il verbale dell'assemblea.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile, e pertanto ogni associato ha diritto ad un voto.

### **ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea fra gli associati, e resta in carica per tre anni.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque (5) o sette (7) membri, sulla base del numero di associati regolarmente iscritti al momento della convocazione dell'assemblea indetta per il suo rinnovo, secondo il seguente schema:

- fino a sessanta (60) associati il Consiglio Direttivo sarà composto da cinque (5) membri;
- oltre sessanta (60) associati il Consiglio Direttivo sarà composto da sette (7) membri.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un componente del Consiglio Direttivo, lo stesso viene sostituito dal primo dei non eletti nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio stesso, che rimarrà in carica fino alla scadenza degli altri membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui l'Assemblea degli associati non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

### **ART. 18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta della



## **STATUTO “Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Perugia”**

maggioranza dei propri componenti o dell'Organo di Controllo, se nominato, e comunque almeno una volta ogni tre (3) mesi, e le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, da altro consigliere designato dagli intervenuti.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice degli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà contenere le modalità di accesso al collegamento telematico e la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna riunione del Consiglio Direttivo verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

### **ART. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE**

Il Consiglio Direttivo:

- a) redige i programmi dell'attività sociale prevista dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) delibera in ordine alla stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e su tutti gli atti di amministrazione dell'associazione;
- e) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f) delibera circa l'ammissione e l'esclusione degli associati (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea degli associati);
- g) determina l'ammontare delle quote associative annue e le modalità di versamento;
- h) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i) ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- j) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, nomina fra i suoi componenti il Rappresentante che affiancherà il Presidente in seno al Comitato Regionale Umbria (CRU) dell'Associazione Radioamatori Italiani. In mancanza di uno di essi o di entrambi, è delegabile dal Consiglio Direttivo a rappresentare l'associazione presso il CRU ogni altro membro del Consiglio Direttivo, anche convocato telefonicamente con preavviso minimo.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione; al Consigliere così delegato spetta la

## **STATUTO “Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Perugia”**

rappresentanza dell'Associazione nei limiti della delega.

### **ART. 20 - CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

La convocazione del Consiglio Direttivo, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo che consenta un riscontro scritto della data dell'avvenuto invio (consegna brevi manu, lettera, e-mail), mediante invio dell'avviso di convocazione ai Consiglieri, ed all'Organo di controllo se nominato, all'indirizzo di residenza o all'indirizzo e-mail risultanti dal Libro degli associati.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza l'avviso potrà essere inviato fino a due giorni prima di quello fissato per la riunione.

La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita, anche senza l'osservanza delle predette formalità, quando siano presenti tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo se nominato, e nessuno degli intervenuti si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

### **ART. 21 - PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE**

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni, ivi compresa la rappresentanza dell'associazione, spettano al Vice Presidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

### **ART. 22 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE**

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

### **ART. 23 - L'ORGANO DI CONTROLLO**

L'Organo di Controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due

## **STATUTO “Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Perugia”**

supplenti eletti dall'Assemblea anche tra non associati.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di Controllo, se collegiale, elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) esercita, al superamento dei limiti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato dall'assemblea un soggetto incaricato della revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

## **PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ART. 24 - IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE**

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.
- c) Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
  1. dalle quote associative annuali e da eventuali contributi volontari straordinari degli associati;
  2. dai contributi di privati, erogazioni e lasciti diversi;
  3. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

## **STATUTO “Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Perugia”**

4. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
5. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
6. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;
7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
8. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
9. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **ART. 25 - INTRAMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA**

Le quote associative annue rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Le stesse e gli eventuali contributi volontari straordinari degli associati non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili, rivalutabili, trasmissibili o trasferibili.

## **SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO**

### **ART. 26 - I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI**

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli associati;
- b) Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura degli stessi organi.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

### **ART. 27 - BILANCIO - RENDICONTO ANNUALE**

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno

## **STATUTO “Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Perugia”**

dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

### **ART. 28 - IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI**

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

## **SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE**

### **ART. 29 - LO SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati determinandone in tal caso gli eventuali compensi.

### **ART. 30 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS**

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto su delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.


## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 31 - RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE**

## STATUTO “Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Perugia”

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

IL PRESIDENTE – IK0XBX Francesco Fucelli



---

IL SEGRETARIO – IZ0DXD Sergio Alunni Santoni



---